

## La Magna Charta Libertatum

da Magna Charta Libertatum, in G. Musca, *La «Magna Charta» e le origini del parlamentarismo inglese*, G. D'Anna, Firenze, 1973

*Nella formazione dello Stato moderno l'Inghilterra procedette per vie proprie, diverse da quelle che stava elaborando l'altro grande Stato nazionale, la Francia, negli stessi anni.*

*Già nel secolo XII Enrico II Plantageneto aveva realizzato un forte potere monarchico, che incontrò tuttavia vive resistenze da parte del ceto nobiliare e della nascente borghesia cittadina. La loro opposizione si espresse clamorosamente nel 1215, in seguito alla grave sconfitta subita dal re Giovanni Senzattera a Bouvines, in terra di Francia, ad opera di Filippo II Augusto, per la quale la corona inglese perse i feudi francesi della Normandia e del Maine. Alla umiliazione della sconfitta si aggiunse l'umiliazione imposta da papa Innocenzo III al re Giovanni, che fu costretto a riconoscersi vassallo della Chiesa per il trono d'Inghilterra e d'Irlanda. Era questo il momento atteso dai baroni per imporre allo screditato re il riconoscimento dei loro diritti più volte minacciati in passato dalla corona. Nacque così la Magna Charta Libertatum, che confermò e garantì, oltreché i privilegi nobiliari dei ceti feudali, le «libertà» degli uomini liberi del regno, cioè dei ceti mercantili di Londra e delle altre città, borghi, ville e porti. Ma – ed è qui l'importanza della Magna Charta – queste libertà garantite ai liberi homines si sarebbero allargate in futuro «man mano che il loro numero sarebbe aumentato per l'espansione della borghesia cittadina e per la contrazione (più lenta) della classe dei servi della gleba» (Musca). Emanata nel 1215, essa fu confermata con qualche modifica da Enrico III nel 1225; Edoardo I vi aggiunse nel 1297 uno «statuto» di particolare importanza col quale il re si obbligava a non imporre nessuna taglia o contributo straordinari «senza la volontà e il comune consenso degli arcivescovi, vescovi ed altri prelati, conti, baroni, uomini d'arme, borghesi ed altri uomini liberi del regno».*

*Celebrata come il fondamento primo delle libertà costituzionali inglesi, la Magna Charta fu in effetti solo un patto giurato tra il re e i ceti dominanti per il definitivo riconoscimento di certe «libertà», come, ad esempio, la rinuncia a controllare i tribunali signorili. Tuttavia non c'è dubbio che essa rappresenti una tappa importante nella storia delle libere istituzioni, sia perché limita l'arbitrio regio, fissando addirittura il diritto alla resistenza armata e violenta al potere politico, qualora questo abusasse delle sue prerogative e venga meno ai suoi doveri, sia perché fissa il principio (come risulta dallo statuto aggiuntivo del 1297) che nessuna tassa possa essere imposta senza il consenso di chi deve pagarla, principio che condurrà al controllo delle pubbliche finanze da parte dei sudditi; ciò che costituisce il fondamento di ogni regime liberale e rappresentativo.*

*Il testo originale in latino della Magna Charta, firmata a Runnymede il 15 giugno 1215, è andato perduto, ma se ne conservano quattro copie redatte dalla cancelleria regia.*

Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania e conte d'Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, giudici, funzionari della foresta, sceriffi, intendenti, servitori ed a tutti i suoi balivi<sup>1</sup> e fedeli sudditi, salute.

Sappiate che noi, per timore di Dio e per la salvezza dell'anima nostra e di quella di tutti i nostri predecessori ed eredi, per l'onore di Dio ed il prestigio della santa Chiesa, e per la riforma del regno nostro, su consiglio dei nostri venerabili padri, Stefano arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l'Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa [...] ed altri nostri fedeli sudditi:

[1] In primo luogo abbiamo concesso a Dio ed abbiamo confermato con questa nostra carta, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa inglese sia libera, ed abbia i suoi diritti integri e le sue libertà intatte [...]

1. *Funzionari della foresta*, o *forestari*, erano funzionari regi incaricati di vigilare sulle foreste di pertinenza della corona. *Sceriffi* (*vicecomites*) sono i governatori delle *shires*, o *contee*, anch'essi funzionari regi. *Balivi*, o *baiuli*, sono pubblici ufficiali con attribuzioni e autorità che variano secondo i luoghi e i tempi. Li troviamo in Francia, in Germania, in Svizzera, in Italia, nel regno di Sicilia.

Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi per sempre, tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi.

[...]

[9] Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di una terra o di una rendita qualsiasi in pagamento di un debito sino a che i beni mobili del debitore siano sufficienti a restituire il debito, né coloro che hanno prestato le garanzie per il debitore subiscano danno sino a quando lo stesso debitore sia capace di pagare il debito; e se il principale debitore non riesce a pagare il debito perché non ha nulla con cui pagarlo, i garanti rispondano per il debito, e se questi lo desiderano, ricevano le terre e le rendite del debitore sino a quando abbiano ricevuta soddisfazione per il debito pagato per suo conto, a meno che il principale debitore dimostri che ha soddisfatto i suoi obblighi verso i garanti.

[...]

[13] La città di Londra abbia tutte le antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre noi vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, ville e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.

[...]

[16] Nessuno sia costretto a rendere un servizio maggiore del dovuto per un feudo di cavaliere o per altro libero obbligo feudale.

[...]

[20] Un uomo libero non sia punito con una multa per una piccola colpa, se non secondo il grado della colpa, e per una grossa colpa sia multato secondo la sua gravità, rimanendo salvi i suoi mezzi di sussistenza; e similmente per i mercanti, salve le loro mercanzie, e nella stessa maniera un villano sia multato, salvi sempre i suoi strumenti di lavoro, se tutti questi ricorreranno alla nostra misericordia. E nessuna delle suddette multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di probi uomini del vicinato.

[21] Conti e baroni non siano multati se non dai loro pari e soltanto in proporzione alla natura del reato.

[22] Nessun religioso sia multato per i suoi benefici laici, fuorché nella maniera degli altri suddetti e senza riferimento alla misura del suo beneficio ecclesiastico.

[23] Né una comunità né un uomo singolo siano costretti a costruire ponti tra le sponde dei fiumi, eccettuati coloro che debbono farlo legalmente per antica consuetudine.

[...]

[30] Nessuno sceriffo nostro balivo o alcun altro prenda cavalli o carri di alcun uomo libero per lavori di trasporto senza il consenso di quell'uomo libero.

[31] Né noi né i nostri balivi prenderemo il legname di altri per i nostri castelli o altre nostre necessità senza il consenso del proprietario del bosco.

[32] Noi non terremo per più di un anno ed un giorno le terre di coloro che sono stati imprigionati per fellonia, ed allora le terre saranno restituite ai signori dei feudi.

[...]

[39] Nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo, né ci volgeremo o manderemo alcuno contro di lui, eccetto che per legale giudizio di suoi pari o secondo la legge del regno.

[40] A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o ritarderemo il diritto e la giustizia.

[41] Tutti i mercanti siano salvi e sicuri nell'uscire dall'Inghilterra e nell'entrarvi, nel dimorarvi e nel viaggiare per essa, sia per terra che sulle acque, per comprare e per vendere liberi da ogni ingiusta tassa, secondo le antiche e giuste consuetudini, eccetto in tempo di guerra e se vengano da terra in guerra contro di noi. E se questi mercanti son trovati nelle nostre terre allo scoppio della guerra, essi siano arrestati e trattenuti senza danno alle loro persone o beni, sino a quando noi o il nostro primo giudice sappiamo come sono trattati i mercanti della nostra terra trovati nella terra in guerra con noi, e se i nostri sono sicuri colà, gli altri siano salvi nella nostra terra.

[...]

[52] Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza legale giudizio dei suoi pari di terre, castelli, libertà o suoi diritti, glieli restituiremo immediatamente; e se qualche

disaccordo sorge su questo punto, che sia risolto dal giudizio dei venticinque baroni indicati più oltre nella clausola sulla sicurezza della pace .

[...]

[61] Poiché inoltre abbiamo concesso tutte le cose suddette per Dio, per la riforma del regno nostro e la migliore risoluzione della discordia che è sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché desideriamo che essi godano queste cose integralmente e stabilmente, diamo e concediamo loro la seguente sicurezza: cioè, che i baroni eleggano quei venticinque baroni del regno che essi desiderano, i quali con tutte le loro forze debbono osservare, mantenere e far osservare la pace e la libertà che abbiamo concesso e confermato loro con questa nostra carta, così che, se noi o il nostro giudice o i nostri balivi o uno qualsiasi dei nostri funzionari commettiamo mancanza contro chiunque in qualunque maniera, o trasgrediamo uno qualsiasi degli articoli di pace o di sicurezza, e l'offesa è denunciata a quattro dei suddetti venticinque baroni, quei quattro baroni vengano da noi, o dal nostro giudice, se noi ci trovassimo fuori del regno, e la portino a nostra conoscenza e chiedano che noi la correggiamo senza indugio. E se noi, o il nostro giudice nel caso ci trovassimo fuori del regno, non correggessimo l'offesa entro quaranta giorni dal momento in cui è stata portata a conoscenza nostra o del nostro giudice se ci trovassimo fuori del regno, i suddetti quattro baroni riferiscano il caso ai rimanenti dei venticinque baroni, i quali tutti insieme alla comunità di tutto il regno, ci danneggeranno e molesteranno in ogni maniera che potranno, cioè impadronendosi di castelli, terre e proprietà, ed in altre maniere che potranno, restando salva la nostra persona e quelle della regina e dei nostri figli sino a che, a loro giudizio, sia stata corretta l'offesa, e quando sarà stata corretta essi ci obbediranno come facevano prima. E chiunque nel regno lo voglia può prestare giuramento di obbedire agli ordini dei suddetti venticinque baroni in esecuzione di tutte le cose suddette e di unirsi a loro per molestarci per quanto lo possa, e noi pubblicamente e liberamente permettiamo a chiunque lo desidera di prestare tale giuramento, e non proibiremo mai ad alcuno di prestarlo [...]

[...]

[63] Per queste ragioni desideriamo e fermamente comandiamo che la Chiesa inglese sia libera e che gli uomini del nostro regno abbiano e conservino tutte le suddette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente, per loro ed i loro eredi da noi e dai nostri eredi, in tutte le cose ed i luoghi per sempre, come è stato detto. Inoltre è stato giurato, sia da parte nostra che da parte dei baroni che tutte le cose suddette saranno osservate in buona fede e senza cattive intenzioni. Testimoni i suddetti e molti altri.

Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede tra Windsor e Staines, il 15 giugno, nel diciassettesimo anno del nostro regno.